

Invece, io ho fatto una indagine di momenti etici, giuridici, e sociali, sulla efficacia di questi provvedimenti, e sulla possibilità dei contadini stessi e delle singole classi a valersene, e a volersene valere. E, a certo punto, non ho già detto che i contadini non possono domandare, ma non vogliono, perchè sanno che cosa il domandare importi; non esclusa la forza di quel privilegio dell'articolo 1958 del codice civile, che con questo progetto s'introduce per le nuove obbligazioni, e di cui nessuno parla; e non esclusa la forza dei privilegi, delle condizioni e delle sanzioni, che accompagnano necessariamente il credito agrario.

Ma facciamo punto anche su ciò. Può ognun di noi conservare le sue generali maniere di vedere, la sua dottrina, la sua scuola; il campo della verità e della finalità operativa è però fortunatamente sì grande, che può venire il momento in cui ne fatto, riducendosi da una parte la richiesta, consentendosi, dall'altra, nelle ragioni dell'opportunità e del momento e consentendo ad alcuna concessione nella sostanza, si può trovare, nella unità di un grande fine, un luogo di comune intesa. E a tale sembra l'Assemblea per venire, nel non rinviare in blocco, ma nel trattare sui contratti agrari. (*Vive approvazioni*).

Dirò ora sugli emendamenti proposti. Ed avverto che la tessitura degli articoli sui contratti agrari porta che essi formino un sol tutto, che si va nelle sue successive parti chiarendo.

Così, l'articolo 11 determina a quali contratti siano riferibili le disposizioni degli articoli 8, 9, 10.

Ora io propongo di rinviare all'articolo 11 gli emendamenti tutti che si riferiscano alla determinazione dei contratti di cui possiamo occuparci.

Quindi pregherei, da un canto, gli onorevoli di Sant'Onofrio e Rocco a contentarsi di questa dichiarazione. Essi hanno un emendamento ciascuno; il primo, per dire che queste disposizioni non sono applicabili alla coltivazione delle ortaglie; il secondo, per dire che la somministrazione delle sementi è circoscritta ai prodotti consuetudinari delle terre locate, esclusa ogni sorta di esperimenti di nuove produzioni, che restano a carico e rischio dei locatari e sullocatari.

E, d'altro canto, li prego a voler ritirare questi emendamenti, che in caso diverso la Commissione non accetta, per il modo più largo e comprensivo in cui la Commissione intende risolvere la questione all'articolo 11.

Lo stesso poi dico fin da ora intorno

agli emendamenti degli onorevoli Jatta, Semola e altri, e Abignente, Talamo e Spirito Beniamino, all'articolo 11. I primi chiedono che le disposizioni sui contratti agrari si applichino ai fondi rustici destinati principalmente alla semina, e i secondi chiedono che siano esclusi i fondi coltivati ad ortaglie, frutteti e agrumeti.

Or la Commissione è venuta nell'intendimento di dire all'articolo 11 che si tratti solo, per tutta la materia cui si riferiscano queste disposizioni sui contratti agrari, si tratti solo di fondo destinato a grano, altri cereali, legumi o tuberi commestibili; e ciò oltre le altre condizioni di coltivazione diretta da parte del locatario, e di piccola estensione, contemplate nello stesso articolo 11.

La Commissione ha creduto mantenere, da un canto, la stessa dizione che si trova nell'articolo 10, circa le coltivazioni; e ha creduto nettamente dover affermare la limitazione a colture estensive specialmente indicate, e con ciò stesso l'esclusione delle colture intensive.

Sono quindi assorbiti e accolti, nella misura più larga che ci era consentita, ed anche oltre il termine della loro proposizione, gli emendamenti degli onorevoli Di Sant'Onofrio, Jatta, Abignente ed altri, così all'articolo 8 che all'11; i quali perciò non hanno più ragione di esistere e non dubito saranno ritirati.

Dopo ciò, e con gl'intendimenti tutti omai ben chiariti, affrettiamoci a far cammino, procedendo nella discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di presentare una relazione.

NUVOLONI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: Costituzione delle frazioni di Cadegliano, Gaggio, Argentera e Doneda in comune autonomo.

PRESIDENTE. Invito ora l'onorevole Lucchini a presentare una relazione.

LUCCHINI LUIGI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione circa le domande di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro l'onorevole Enrico Ferri.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.